

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1 FINALITÀ

In attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 (recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4 comma 4 lett e) della legge 15 marzo 1997 n. 50") e della Legge Regionale di Basilicata 30 luglio 1999 n. 19 ("Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche"), il presente regolamento assume come finalità:

- le modalità di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche;
- i criteri di assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti;
- le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domane di rilascio dell'autorizzazione, il termine entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;
- le norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa nonché la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche;
- tutte le norme per il funzionamento dei mercati, dei mercati rionali e delle fiere e per la corretta modalità di vendita;
- le modalità di registrazione delle presenze degli esercenti.

ART. 2 COMPETENZE

Salve le competenze individuate nei diversi articoli del presente regolamento, spetta:

a) al Consiglio Comunale, nell'ambito della programmazione territoriale del Comune:

- l'istituzione, l'ubicazione e l'assetto dei mercati, dei mercati rionali e delle fiere nonché la definizione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio delle relative attività;
- l'individuazione delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale intercluse in quelle pubbliche nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- l'approvazione delle norme regolamentari per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art.

i;

b) al Sindaco di stabilire, ai sensi della L.R. n. 10 del 1999:

- gli orari per la vendita in forma itinerante;
- gli orari di vendita per le fiere, i mercati e i mercati rionali;

e) alla Giunta Comunale:

- la definizione degli adempimenti di cui all'art. 19;

d) al responsabile del pertinente servizio comunale:

- la determinazione e delimitazione dei posteggi, ai sensi dell'art. 4;
- la compilazione, aggiornamento e detenzione della planimetria di cui all'art. 6;
- la definizione degli adempimenti di cui agli artt. 7, 8, commi 1-2-5, art. 9 - art. 10, art. 12 comma 2.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del

demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o , meno, coperte o scoperte;

- b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico, compresa quella per la quale il Comune ha comunque acquisito la disponibilità;
- c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio , la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato i tale fiera;
- h) per settori merceologici, i settori alimentari e non alimentari di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgsn. 114/1998;
- i) per tipologie merceologiche, categorie comprendenti uno o più prodotti dei settori merceologici;
- j) per fiera o mercato specializzato, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica;
- k) per stagione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni stagionali, un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo in cui ha avuto inizio.

ART. 4

POSTEGGI: DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE

Il Comune determina e delimita i posteggi nell'ambito dell'area pubblica destinata a mercato, a mercato rionale e a fiera, nei limiti dell'ampiezza complessiva di ciascuna area stabilita dal Consiglio Comunale.

I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie idonea a consentire anche la sosta di autoveicoli attrezzati come punti di vendita.

Il titolare di posteggio con superficie insufficiente in rapporto alla collocazione in esso del proprio autoveicolo, ha diritto al relativo ampliamento ovvero, nei limiti del possibile, all'assegnazione, a sua scelta, di un altro posteggio con dimensioni adeguate.

ART. 5

RISERVA DEI POSTEGGI

Una parte compresa dal 2 al 5 per cento dell'intero mercato e dell'intera fiera sarà riservata:

- per un quarto agli esercenti artigiani di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443;
- per un quarto agli esercenti industriali come tali risultanti da idonea documentazione;
- per la restante parte ai soggetti che vendono o espongono opere dell'ingegno creativo o oggetti di antichità o di interesse storico-archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971 n. 1062 nonché agli operatori che vendono merci "particolari" (cineserie o altro).

Una restante parte compresa dal 2 al 5 per cento del mercato e della fiera è destinata alla realizzazione di posteggi da concedere a produttori agricoli in conformità dell'art. 32 della L.R n. 19 del 1999.

Alla periferia del mercato e della fiera saranno individuate, a cura del responsabile del competente servizio e in misura non superiore al 2 per cento dell'intera area superfici idonee per accogliere i battitori.

ART. 6

INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI E SUDDIVISIONE DELLE AREE MERCATALI

I posteggi, determinati e delimitati, ai sensi dell'art. 4, sono riportati in apposita planimetria costantemente aggiornata.

La planimetria dovrà essere esaustiva anche in rapporto alla localizzazione dei singoli posteggi distintamente numerati.

Le aree di mercato sono suddivise nei settori: ALIMENTARE E NON ALIMENTARE.

Le assegnazioni dei posteggi, desunte dalla graduatoria saranno concesse, da parte del responsabile del competente servizio, in modo da separare l'intera area in cui ha sede il mercato o la fiera in due distinte parti da destinare:

- la prima agli esercenti riconducibili al settore merceologico alimentare;
- la seconda agli esercenti del settore merceologico non alimentare.

ART. 7

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi avviene in conformità ad apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune e nei consueti luoghi di affissione, nonché all'Albo Pretorio dei Comuni limitrofi, almeno trenta giorni prima della formazione della graduatoria.

Il bando deve essere emanato almeno una volta ogni tre anni, qualora vi siano posteggi disponibili a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzione di nuovi mercati. Il bando dovrà indicare:

- la localizzazione e dimensione dei posteggi;
- l'elencazione dei titoli oggetti di valutazione e dei criteri di preferenza;
- le modalità di presentazione della domanda.

ART. 8

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI

Il competente ufficio comunale, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, raggrupperà le stesse per settori omogenei come individuati dal precedente art. 6 e formerà per ciascun settore una graduatoria.

La relativa istruttoria sarà curata dal responsabile del competente servizio comunale entro giorni 60 successivi al predetto termine. Decorso 90 (novanta) giorni dal termine assegnato per la presentazione della domanda la stessa si intende accolta ferma la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente di cui all'art.5 del D.L.gs.n.114 del 1998. In tal caso il Comune, tramite il Responsabile del competente servizio, è tenuto all'assegnazione di un posteggio adeguato da indicare nell'autorizzazione.

La graduatoria dei concorrenti ammessi è formulata nel rispetto delle seguenti priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato, con esclusione dei mercati di nuova istituzione. Le presenze sono rilevate, per ogni fiera e mercato, dal Comando di P.M. tramite apposito registro.
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
- minor numero di posteggi in concessione (comprendenti anche quelli in Comuni di altre Regioni).

In caso di parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione delle domande acclarato tramite il registro Protocollo del Comune. In tutti i casi in cui le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio.

Le medesime regole si applicheranno per gli operatori di cui al precedente art. 5.

Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. Il divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 19 del 1999, fosse titolare di più posteggi nonché alla società di persone cui siano state conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, operanti nello stesso mercato.

La formazione delle graduatorie dovrà, comunque, essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, formulate dal Responsabile del competente servizio comunale.

ART. 9

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEO NON OCCUPATO

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritariamente assegnato, per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche e, fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato. Il posteggio suindicato non può essere assegnato qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in esso si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

ART. 10

TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati, prima di effettuare un'assegnazione tramite bando possono essere effettuati trasferimenti, se richiesti. E' ammesso lo scambio consensuale di posteggi nell'ambito delle aree destinate al medesimo settore mercatale e alla medesima tipologia merceologica.

ART. 11

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Le graduatorie di cui al precedente art. 8 diventano esecutive dopo la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Beraalda per 15 giorni consecutivi, hanno validità permanente e saranno aggiornate d'ufficio a seguito di cancellazioni o di nuove iscrizioni.

Contro le graduatorie gli interessati potranno proporre ricorso al Sindaco che deciderà entro i quindici giorni successivi.

La decisione adottata dal Sindaco sarà notificata sia al ricorrente sia a quanti vengano ad assumere, nella graduatoria conseguentemente formulata, una diversa collocazione.

ART. 12

ASSEGNAZIONE, DECADENZA E REVOCA

Il provvedimento di assegnazione del posteggio nonché l'eventuale relativa decadenza o revoca saranno comunicati agli interessati, a mezzo di raccomandata A.R., da parte del responsabile del competente servizio comunale. L'eventuale ricorso avverso la collocazione in graduatoria dovrà pervenire al Sindaco, a pena di decadenza, entro giorni quindici dal ricevimento della predetta raccomandata.

La concessione del posteggio ha validità di dieci anni ed è tacitamente rinnovabile. Il periodo di validità può restringersi ove intervengano cause di divieto o limitazione all'esercizio per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario, per intervenuti vincoli archeologici, storici, artistici,

ambientali o per altri motivi di pubblico interesse. In tal caso al soggetto interessato dovrà essere assegnato, ove è possibile, altro posteggio di dimensioni uguali al precedente. In difetto l'interessato acquisirà diritto di precedenza nelle future assegnazioni.

ART. 13 DIVIETO BELLA CESSIONE DI POSTEGGIO

E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade ipso jure dalla concessione, senza diritto al rimborso di canoni anticipati ed incorre nella sanzione di cui all'art. 27.

ART. 14 SUBINGRESSO

La cessione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la reintestazione dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114 del 1998.

ART. 15 POSTEGGI IN OCCASIONE DI FIERE-MERCATO O SAGRE O ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE

In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

ART. 16 PARTECIPAZIONE ALLE FIERE

Le domande per partecipare alle fiere dovranno giungere all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 60 giorni prima della fiera stessa.

I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale secondo il criterio del più alto numero di presenze effettive alla fiera stessa, ricavate dal registro in dotazione al Comando di P.M.

All'operatore sarà assegnato lo stesso posteggio dell'anno precedente nel rispetto della priorità di cui al punto 2.

Qualora, accolte le domande pervenute nei termini, dovessero risultare dei posteggi liberi, questi saranno assegnati a chi ha fatto domanda fuori dai termini prescritti in base alla priorità cronologica acclarata tramite il registro protocollo del Comune. Nel caso di domande pervenute nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio.

Il posteggio non occupato all'ora prefissata per l'inizio delle vendite potrà essere assegnato a coloro che hanno chiesto di partecipare in qualità di "spuntisti".

ART. 17
OPERATORI ITINERANTI

Gli operatori esercenti il commercio in forma itinerante e i produttori agricoli, , non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto s'intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte in punti che distino fra di loro almeno 300 metri.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può effettuarsi tutti i giorni, nelle forme previste nel comma precedente, escluso la domenica e i giorni festivi.

Nelle domeniche e nei giorni festivi, su Corso Umberto, è consentita esclusivamente la vendita di frutta secca nei posteggi autorizzati dal Responsabile del Servizio sentito il responsabile della Polizia Municipale.

ART. 18
POSTEGGI SU AREE DEMANIALI MARITTIME

La disciplina del commercio sulle aree demaniali marittime, è riservata all'autorità marittima competente, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 19 del 1999.

Gli esercenti il commercio su dette aree dovranno tutti utilizzare gazebo di eguali dimensioni e caratteristiche in conformità alle direttive che saranno impartite dal responsabile del competente servizio comunale.

ART. 19
CANONE DI POSTEGGIO

Il canone per la concessione di posteggio è deliberato dalla Giunta Comunale, in base alla tipologia del mercato e della fiera e dalle attrezzature effettivamente esistenti e fruibili dagli operatori.

Il canone è, altresì, distinto in relazione alle concessioni pluriennali ed alle concessioni temporanee.

ART. 20
TASSA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Per le occupazioni di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa, secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 45, comma 5 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive integrazioni e modificazioni, e con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ai sensi dell'art. 41 - comma 4 della legge Regionale 19 del 1999 i commercianti su aree pubbliche che esercitano l'attività nel centro storico e nei centri agricoli sono esentati dal pagamento della TOSAP, al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree rurali e periferiche.

ART. 21
AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione delle tabelle merceologiche, nonché il numero distintivo del posteggio.

In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio ed il libretto sanitario.

ART. 22

POSTEGGI - BANCHI DI VENDITA

Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'impiego delle attrezzature più idonee per l'esposizione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempre che siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.

Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad un'altezza di almeno 50 centimetri dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.

Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.

L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno metri 2,10 dal suolo ed essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.

E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

ART. 23

CONTROLLO IGEENICO-SANITARIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate con le modalità e le attrezzature necessarie in modo da proteggere gli alimenti da contaminazioni esterne e da conservarli in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; modalità e requisiti delle attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite con apposita ordinanza dal Ministero della Sanità.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 2.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognante ed elettrica, salvo i casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 2.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 2 e secondo i criteri previsti con l'apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

ART. 24

PUBBLICITÀ' DEI PREZZI

Il commerciante, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 114 del 1998, è obbligato ad indicare i prezzi di vendita mediante l'uso di cartello o con altre modalità idonee allo scopo, ferma la facoltà di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14.

ART. 25

DIVIETO DI PUBBLICITÀ

Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo con impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.

E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte delle merci.

ART. 26 LIMITI DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

E' vietato, durante l'orario in cui ha luogo la vendita nel mercato, nei mercati rionali e nelle fiere effettuare, nel raggio di metri 300 dal limite del mercato, qualsiasi forma di commercio itinerante. Il commercio itinerante è comunque vietato su Corso Umberto, piazza Plebiscito, Via V. Veneto, via Don Minzoni, Via Nuova Camarda, viale Della Resistenza, Via del Concilio Vaticano II, nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici di Via Marconi, Via Anacreonte, Piazza Mattarella, Viale Schwartz, Viale Orazio Fiacco e Viale Europa.

ART. 27 SANZIONI

Le violazioni delle norme del presente regolamento ove non espressamente contemplate dall'art. 29 del D. Lgs. N. 114/ del 1998 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 100.000 a£. 1.000.000.

ART. 28 COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali ed è limitato, per i soli mercati, ad animali da cortile e a piccoli animali da compagnia.

ART. 29 NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento; pertanto, i medesimi conservano la titolarità del posteggio già acquisita alla predetta data e acquisiscono diritto di precedenza in caso di nuova ubicazione dei mercati.

Per quanto non espressamente definito nel presente Regolamento, si rinvia al D.Lgs. n. 114 del 1998 ed alla Legge della Regione Basilicata n. 19 del 1999.

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.